



Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e remuneratorio

Modifica del 13 settembre 2016

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009¹ concernente l'interesse moratorio e remuneratorio è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 e 4

³ L'interesse moratorio viene riscosso unicamente se ammonta ad almeno 100 franchi. È fatto salvo l'interesse moratorio per crediti fatti valere nell'ambito di una procedura d'esecuzione forzata.

⁴ In caso di riscossione posticipata dell'imposta sull'importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio ai sensi del capoverso 1 lettere a, c o d se all'atto dell'importazione l'importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero e se egli avesse potuto dedurre a titolo di imposta precedente l'imposta dovuta all'Amministrazione federale delle dogane.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

13 settembre 2016

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

¹ RS 641.207.1

